



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 31 gennaio 2012

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione Carburanti.

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** alle ore **18.00** e seguenti, in Priverno e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA** in **PRIMA** convocazione.

I sottoelencati consiglieri risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) UMBERTO MACCI (Sindaco)	X		12) VINCENZO DE SANTIS	X	
2) VIVENZIO DI LEGGE	X		13) MARCO AURELIO D'ANNIBALE	X	
3) CAMILLO LIBERTINI	X		14) FABIO MARTELLUCCI	X	
4) RINALDO GIORDANI	X		15) DOMENICO ANTONIO SULPIZI	X	
5) BRUNO SILVAGNI		X	16) ANTONIETTA BIANCHI	X	
6) ROBERTO FEDERICO	X		17) ELVIRA PICOZZA	X	
7) CLAUDIO GIORGI	X		18) FEDERICO D'ARCANGELI	X	
8) FRANCESCA ONORATI	X		19) MAURO PETROLE	X	
9) ANGELO GALLI	X		20) PIERANTONIO PALLUZZI	X	
10) MASSIMILIANO FRASCA		X	21) ADRIANA FIORMONTI		X
11) LUCIANO PALLESCI	X		TOTALE	18	3

assegnati n. 20+ 1 (sindaco)
in carica n. 20

presenti n. 17 + 1 (Sindaco)
assenti n. 3

Assessori esterni	Presente	assente
Angelo Miccinilli	X	
Domenico Graziani	X	

Accertata la legalità del numero dei presenti il Presidente del Consiglio comunale, avv. **Vivenzio DI LEGGE**, da inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Luigi PILONE**.

Preso atto che per la trattazione del presente argomento sono presenti n. 17 Consiglieri, oltre il Sindaco, quali risultano dal frontespizio che precede, il Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola all'Assessore Giorgi che relaziona nel merito.

Il Consigliere Petrole dichiara che il suo gruppo non è contrario in via di principio ma ritiene l'opportunità di una revisione generale, zona per zona del piano, al fine di verificare la compatibilità col PRG.

Il Consigliere Martellucci ritiene che pur se accoglibile il principio, permangono alcuni dubbi sull'effettiva perequazione dei lotti minimi in relazione alle reali differenze tra stazione di servizio e stazione di rifornimento.

Il Consigliere Palluzzi concorda con il principio di liberalizzazione ma in un contesto generale che riguardi tutti i campi di attività in cui può esprimersi l'iniziativa dei privati.

Il Consigliere D'Arcangeli nutre qualche perplessità sulle misure regolamentari proposte e sulla loro efficacia in una politica mirata a promuovere la concorrenza economica veramente utile al settore ed all'utenza.

Il Consigliere Picozza ritiene che ogni liberalizzazione deve necessariamente avvenire entro regole precise. Ritiene che sarebbe opportuna una revisione generale del Piano di razionalizzazione al fine di armonizzarlo il più possibile alla reale situazione del territorio.

Il Consigliere Sulpizi sottolinea come il Piano di razionalizzazione, dopo un decennio dalla sua approvazione, debba essere necessariamente riesaminato ed armonizzato alla nuova situazione attuale, attraverso puntuali motivazioni. Il provvedimento proposto, stante la sua parziale modifica sembra più rispondere a necessità di maggioranza. Invita a ritirare il punto.

L'Assessore Giorgi, in replica agli interventi che precedono, sottolinea il massimo rispetto delle regole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito che precede;

Visto il proprio atto n. 58 del 13.11.2000 con cui ha adottato il Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti con il quale, in relazione al disposto del D. Lgs. 11.2.1998, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati individuati, tra l'altro, i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per i nuovi impianti;

Preso atto che le recenti innovazioni normative tendono alla liberalizzazione della materia, come si evince dalla lettura dell'articolo in elenco:

- art. 83 bis, comma 17 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/08, successivamente modificato dalla legge 22 dicembre 2008 n. 201, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 e dalla legge 4 agosto 2010 n. 127, che testualmente recita: *“Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi”*;
- art. 83 bis, comma 18 dispone, testuale, *“Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali”*;

Rilevato, inoltre, che la L.R. 02 aprile 2001, n. 8, all'art. 11 "*Superficie dei nuovi impianti*" indica in mille metri quadrati la superficie minima occorrente per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti;

Ravvisata, dunque, la necessità di adeguare alle norme summenzionate i criteri del vigente *Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione Carburanti*, laddove determinano le superfici minime e massime per l'insediamento dei nuovi impianti della tipologia "stazione di servizio";

Visto l'allegato parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal Responsabile del Dipartimento interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che il Responsabile di ragioneria e, lo stesso nella qualità di Responsabile del Dipartimento finanziario, ha dichiarato di non dover esprimere alcun parere in esito alla regolarità contabile né alcuna attestazione di copertura finanziaria, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 153, comma 5° del predetto D. Lgs. n. 267/2000, in quanto la proposta di qua non contempla spesa né onere alcuno a carico del bilancio comunale;

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Sig. Claudio Giorgi, redatta a cura del Responsabile del Servizio 4.2 – Attività Produttive – dott. Giuseppe Celli;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano dai presenti, con il seguente risultato:

Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 5 (D'Arcangeli-Picozza-Petrole-Sulpizi-Bianchi)
Astenuti	n. 2 (Martellucci-Palluzzi)

DELIBERA

- 1) di apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione Carburanti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 13/11/2000, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate:
- "ART. 17- Per superfici minime e massime occupate di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti si intendono le superfici dell'impianto urbanizzate (superficie carrabile, verde attrezzato, servizi).*
- Tali superfici, in relazione alla ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, di cui all'art. 1, sono determinate dal seguente prospetto:*

	CHIOSCO	STAZIONE DI RIFORNIMENTO	STAZIONE DI SERVIZIO
Ambito A	-----	-----	-----
Ambito B	-----	-----	-----
Ambito C	-----	Da 1500 a 2000 mq.	Da 5000 a 6000 mq.
Ambito D	-----	Da 2000 a 3000 mq.	Da 6000 a 6000 mq

Il riferimento alla stazione di rifornimento è effettuato solo per gli impianti esistenti in ragione di eventuali loro trasferimenti e/o potenziamenti e a condizione che sia garantito il possesso delle superfici stabilite nel presente articolo.

Le superfici realizzate in relazione all'installazione di un nuovo impianto, del trasferimento e/o del potenziamento di un impianto esistente sono destinate inscindibilmente all'esercizio delle attività connesse all'erogazione di carburanti per autotrazione, per le quali, eventualmente, dovranno essere acquisiti i relativi atti autorizzatori. Alla dismissione della

attività di erogazione carburanti dovrà cessare l'esercizio delle attività connesse, le quali, se munite di autorizzazioni non previste da leggi speciali collegate con l'erogazione di carburanti (per esempio: pubblici esercizi), potranno essere trasferite in altra località, altrimenti saranno oggetto di decadenza e quindi di revoca."

è sostituito dal seguente: "ART. 17- Per superfici minime e massime occupate di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti si intendono le superfici dell'impianto urbanizzate (superficie carrabile, verde attrezzato, servizi).

Tali superfici , in relazione alla ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, di cui all'art. 1, sono determinate dal seguente prospetto:

	CHIOSCO	STAZIONE DI RIFORNIMENTO	STAZIONE DI SERVIZIO
Ambito A	-----	-----	-----
Ambito B	-----	-----	-----
Ambito C	-----	1000 mq.	1000 mq.
Ambito D	-----	1000 mq.	1000 mq

Il riferimento alla stazione di rifornimento è effettuato solo per gli impianti esistenti in ragione di eventuali loro trasferimenti e/o potenziamenti e a condizione che sia garantito il possesso delle superfici stabilite nel presente articolo.

Le superfici realizzate in relazione all'installazione di un nuovo impianto, del trasferimento e/o del potenziamento di un impianto esistente sono destinate inscindibilmente all'esercizio delle attività connesse all'erogazione di carburanti per autotrazione, per le quali, eventualmente, dovranno essere acquisiti i relativi atti autorizzatori. Alla dismissione della attività di erogazione carburanti dovrà cessare l'esercizio delle attività connesse, le quali, se munite di autorizzazioni non previste da leggi speciali collegate con l'erogazione di carburanti (per esempio: pubblici esercizi), potranno essere trasferite in altra località, altrimenti saranno oggetto di decadenza e quindi di revoca."

- 1) di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione, a termini di legge, onde renderla obbligatoria a seguito della conseguente esecutività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Avv. Vivenzio DI LEGGE

f.to dott. Luigi PILONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 367 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **14 FEBB 2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

14 FEBB 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Luigi PILONE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **14 FEBB 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Luigi PILONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Luigi PILONE

-
- ☐ La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Luigi PILONE



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina